





**“I BENI PUBBLICI”
(PRIMA PARTE)**

PROF.SSA CARMENCITA GUACCI



Indice

1	DEFINIZIONE DI BENE PUBBLICO	3
2	CATEGORIE DI BENI PUBBLICI	5
3	I BENI DEMANIALI	7
4	BREVE DESCRIZIONE E DIFFERENZE DEL REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI, DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	9
5	ACQUISTO E LA PERDITA DEL CARATTERE DI DEMANIALITÀ	11
6	I BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E RELATIVO REGIME GIURIDICO	12
7	ACQUISTO E PERDITA DEL CARATTERE DI INDISPONIBILITÀ	13
8	I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI E RELATIVO REGIME GIURIDICO	14
9	TUTELA DEI BENI PUBBLICI	16
10	DIRITTI REALI DELLA P.A. SU BENI ALTRUI	17
11	I DIRITTI DI USO PUBBLICO	18
12	GLI USI CIVICI	19



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Definizione di bene pubblico

La pubblica amministrazione per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di mezzi materiali e risorse che nel loro complesso vengono definiti beni di interesse pubblico. **I beni di interesse pubblico** comprendono sia i beni che appartengono ai privati sia quelli che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, vale a dire i beni pubblici, che nel loro complesso costituiscono il patrimonio dello Stato. La proprietà, come privata e pubblica, trova il suo fondamento nell'art. 42 della Costituzione che stabilisce che **la proprietà è pubblica o privata**. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

I beni privati di interesse pubblico sono ad esempio le autostrade o i beni di interesse archeologico appartenenti a privati. I predetti beni sono sottoposti a vincoli di destinazione che hanno la finalità di limitarne la libera disponibilità e di salvaguardarne la loro utilità pubblica.

Per distinguere i beni di interesse pubblico e i beni pubblici si può dire che fra i due tipi di beni vi è un rapporto di genus a species, in quanto i primi sono quelli che appartengono a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente ed istituzionalmente un interesse pubblico. I secondi, vale a dire i beni pubblici, sono solo quelli che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, e sono soggetti ad un particolare regime giuridico.

I beni pubblici sono sottoposti a un regime giuridico differenziato rispetto a quello dei beni privati, la dottrina al fine di individuare i criteri in virtù dei quali qualificare un bene come pubblico.

In particolare sono state elaborate tre teorie:

Secondo la teoria oggettiva ciò che rileva è il profilo funzionale: un bene è pubblico quando è destinato alla realizzazione di un fine pubblico; con la conseguenza che un bene può essere pubblico anche se appartenente ad un privato.

Per la teoria soggettiva il bene pubblico è quello che appartiene all'amministrazione. Il criterio soggettivo formale è apparso prima facie insufficiente e, soprattutto, in contrasto con le norme codicistiche le quali, nell'imporre il regime speciale della demanialità, sembrano prescindere dall'appartenenza di determinati beni alla p.a. (es. art. 825).

L'insufficienza del criterio soggettivo trova conferma inoltre nel fatto che la p.a. è titolare anche di un patrimonio disponibile che è però assoggettato alla disciplina comune, nonostante l'appartenenza all'amministrazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La dottrina prevalente accoglie una tesi intermedia tra le due tesi sopra indicate, al fine di superarne i rispettivi limiti, in particolare, per la predetta dottrina la destinazione al soddisfacimento di un interesse pubblico, unitamente all'appartenenza del bene in capo ad un ente pubblico, danno la definizione compiuta di bene pubblico.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Categorie di beni pubblici

Il codice civile distingue i **beni pubblici in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili**.

In particolare l'art. 822 definisce i beni demaniali statuendo che *“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”*.

L'art. 826 del c.c. invece enumera le categorie di beni pubblici patrimoniali indisponibili stabilendo che *“i beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.*

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.

I beni pubblici possono essere classificati in base al predetto dato normativo offerto dal codice civile (artt. 822 -831), oppure, come preferisce la dottrina più moderna, in base alla funzione svolta dai singoli beni appartenenti allo Stato. In questo caso si parla di classificazione funzionale.

Secondo questa classificazione, i beni pubblici possono essere distinti in beni riservati, beni destinati e beni collettivi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I beni riservati: sono definiti così a) perché essi sono assoggettati ad una disciplina particolare a causa della loro natura e della loro destinazione e b) per il fatto di essere gestiti da un ente pubblico. In questa categoria di beni rientrano i beni del demanio necessario, ma non necessariamente vi fanno parte i beni del demanio accidentale. A tali beni si applica il regime proprio dei beni demaniali di cui all'art. 823 del codice civile.


I beni riservati sono tali per loro natura, ne deriva che un eventuale atto della pubblica amministrazione che li riguarda sarebbe solo un atto di accertamento vincolato con valore dichiarativo; dall'altro lato, che la cessazione della demanialità di questi beni si ha solo in seguito alla perdita della loro connotazione naturalistica od oggettuale.

Beni destinati: questi beni, a differenza dei beni riservati, per essere adibiti all'uso pubblico, necessitano di un apposito atto di destinazione dello Stato o di altro ente pubblico avente natura costitutiva. Inoltre, devono essere effettivamente utilizzati per il fine programmato. In generale questa categoria coincide con quella del patrimonio indisponibile.

Beni collettivi: sono quei beni destinati alla collettività, dei quali, però non può disporre né la stessa collettività, né l'ente pubblico di riferimento.

I beni collettivi, detti anche di proprietà o uso collettivo, indicano diritti antichissimi, ormai in via di liquidazione, quali ad esempio gli usi civici e i diritti di uso pubblico.

Tuttavia la classificazione dei beni pubblici più utilizzata è quella ancorata al dato normativo.



3 I beni demaniali

I beni demaniali sono quelli elencati nell'art. 822 c.c. sotto la rubrica "demanio pubblico".

Per lo più si tratta di beni immobili, ma il riferimento del secondo comma dell'art. 822 alle raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche impone di farli rientrare anche le universalità di mobili.

La caratteristica dei beni demaniali è quella di essere in genere, destinati ad uno scopo di pubblica utilità realizzato in via diretta, a differenza dei beni patrimoniali che hanno una destinazione prevalentemente strumentale.

I beni demaniali possono appartenere solo agli enti territoriali, dunque lo Stato, Regione, Provincia e Comune

Tradizionalmente all'interno della categoria dei beni demaniali si suole distinguere *fra demanio necessario e demanio accidentale*: fanno parte del demanio necessario beni che, per loro natura, non possono che appartenere allo Stato e che, pertanto, preesistono rispetto alle determinazioni dell'amministrazione; tale è il demanio marittimo (spiagge, lido del mare, porti ecc.), il demanio idrico (fiumi, laghi, torrenti ecc.) il demanio militare (opere di difesa, fortezze, porti e aeroporti militari). Il demanio necessario, a sua volta, può essere naturale o artificiale, a seconda che il bene sia demaniale per natura (spiagge, fiumi, ecc) o per opera dell'uomo (porti, caserme, ecc.).

Il demanio accidentale (o eventuale) si ha quando determinati beni sono demaniali solo se appartenenti allo Stato.

In altri termini, **il demanio accidentale** o eventuale a differenza del demanio necessario, comprende quei beni immobili ed universalità di mobili, (elencati nell'art. 822, comma 2 c.c.) che possono essere, o meno, demaniali; essi, cioè possono appartenere a chiunque, ma laddove siano di proprietà dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale sono demaniali. **Tali beni, quindi, acquistano lo status demaniale non solo per la loro identità fisica, ma anche per l'ulteriore circostanza dell'appartenenza ad un ente territoriale.**

Possono far parte del demanio accidentale dello Stato, delle regioni, Province o Comuni:

1) Il demanio stradale; cioè le strade non private, appartenenti ad enti pubblici territoriali e destinate al pubblico transito, e le relative pertinenze (case cantoniere, opere di arredamento stradale, ecc)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- 2) Il demanio ferroviario, ossia le strade ferrate con tutte le relative pertinenze (ponti linee aeree, ecc.) di proprietà degli enti pubblici territoriali;
- 3) Il demanio aeronautico di cui fanno parte aeroporti e piste di atterraggio di proprietà degli enti pubblici territoriali. Gli aeroporti militari rientrano nel demanio necessario militare
- 4) Gli acquedotti di proprietà degli enti pubblici territoriali
- 5) Il demanio culturale: il comma q dell'art. 10 del Codice dei beni culturali definisce tali beni , individuandoli nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato , alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse storico, artistico, archeologico.

Mentre i beni del demanio necessario possono appartenere solo allo Stato, i beni del demanio accidentale, per espressa previsione dell'art. 824 c.c. possono appartenere anche agli altri enti pubblici territoriali.

Fanno eccezione i beni demaniali regionali, costituiti dai porti lacuali e dagli acquedotti di interesse regionale. (art. 11 l. 281/1970)

Si distingue, infine, il demanio comunale il quale comprende, ex art. 824, c.c., i cimiteri e i mercati appartenenti al Comune (demanio accidentale)

Oltre a distinguere tra demanio necessario e demanio accidentale, la dottrina tradizionale distingue pure tra:

- a) demanio naturale e artificiale: i beni del demanio naturale sono demaniali per se stessi, per natura: tali sono i beni del demanio necessario. I beni del demanio artificiale sono demaniali per la specifica destinazione loro data: tale è il demanio militare e quello accidentale
- b) demanio regionale: il demanio regionale è sorto con la costituzione delle Regioni.
- c) demanio provinciale: l'art. 824 del c.c. stabilisce che i beni della specie di quelli indicati dall'art. 822, comma 2, c.c. (demanio accidentale), qualora appartengano alle Province o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico, si pensi ad esempio, alle strade provinciali,
- d) demanio comunale specifico: fanno parte del demanio comunale i cimiteri ed i mercati di proprietà del Comune.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Breve descrizione e differenze del regime giuridico dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni patrimoniali disponibili

Secondo la classificazione del codice civile (artt. 822 e ss) i beni appartenenti alla pubblica amministrazione si suddividono in tre categorie: quella dei beni demaniali, quella dei beni patrimoniali indisponibili e quella dei beni patrimoniali disponibili. A ciascuna categoria corrisponde un diverso regime giuridico.

I beni demaniali, ai sensi dell'art. 823 c.c. sono inalienabili, inusucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata, cioè impignorabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Il regime giuridico dei beni indisponibili si discosta in parte da quello appena descritto, essendo incentrato sull'imprescindibile esigenza di conservare la loro destinazione pubblica. Questi beni sono alienabili purché tale alienazione non comporti la sottrazione degli stessi alla loro precipua destinazione, possono formare oggetto di diritti reali a favore di terzi, sempre che ciò sia compatibile con la loro specifica destinazione, non possono essere usucapiti e sono insuscettibili di espropriazione forzata, mentre a determinate condizioni possono essere espropriati per la realizzazione di un'opera pubblica.

I beni che appartengono al patrimonio disponibile dell'amministrazione in nulla si distinguono sotto il profilo della condizione giuridica, rispetto ai beni di un privato, essendo il loro regime disciplinato dal diritto comune.

In particolare regime giuridico dei beni demaniali

Il regime giuridico dei beni demaniali è dettato dall'art. 823 del codice civile. Abbiamo detto che i predetti beni sono inalienabili, inusucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata, cioè impignorabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano

Inalienabilità: i beni demaniali non possono essere oggetto di alienazioni, ne deriva che qualsiasi atto di trasferimento che li riguarda è da ritenersi nullo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Insuscettibili di acquisto per usucapione: i predetti beni non possono essere usucapiti da terzi.

Imprescrittibilità: il diritto di proprietà sui beni demaniali non si estingue per prescrizione.

Insuscettibili di espropriazione: i beni demaniali non possono essere espropriati. L'art. 4, secondo comma del testo unico sull'espropriazione (d.p.r. n. 327/2001) stabilisce che i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non venga pronunciata la sdemanializzazione.

Un bene demaniale ai sensi dell'art. 829 del codice civile può essere sdemanializzato con un apposito decreto adottato dall'autorità amministrativa avente natura dichiarativa in virtù del quale il bene viene fatto transitare dalla categoria demaniale a quella del patrimonio indisponibile.

Limitato o controllato uso da parte dei terzi: l'art. 823 del c.c. stabilisce che i beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

I beni demaniali presentano due caratteri fondamentali: a) sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili. I beni immobili sono quei beni che non possono essere trasferiti in altro luogo senza che ne venga compromessa l'integrità materiale.

Le universalità di mobili sono pluralità di cose mobili che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria in virtù della quale si configurano come un quid novi sotto il profilo funzionale ed economico ad es, raccolte di quadri o libri appartenenti a enti pubblici; b) devono appartenere a enti pubblici territoriali e cioè allo Stato, alle Regioni, alle province o ai comuni.

5 Acquisto e la perdita del carattere di demanialità

In merito all'acquisto e alla perdita del carattere di demanialità, occorre distinguere i beni del demanio necessario da quelli del demanio accidentale.

Per il demanio necessario, dal primo comma dell'art. 822 si desume che il carattere della demanialità è, dunque in re ipsa, ed anche se talvolta occorre dichiararne la natura pubblica o demaniale, il relativo atto dell'amministrazione avrà valore ricognitivo non costitutivo.

Allo stesso modo, la perdita della demanialità può essere determinata solo da uno stato di fatto che travolga la natura del bene.

Al demanio accidentale fa, invece, riferimento il secondo comma della stessa norma per il quale i beni ivi elencati fanno parte del demanio pubblico solo se appartenenti allo Stato o altro ente pubblico territoriale, insieme agli altri beni che siano assoggettati dalla legge al regime proprio del demanio pubblico.

In questo caso, il carattere della demanialità, lungi dall'essere insito nella natura stessa del bene e riconosciuto da previsione legislativa, richiede la costruzione dell'opera e la destinazione della stessa al pubblico interesse.

In conclusione, si può dire che un bene cessa di essere demaniale nel momento in cui perde le caratteristiche proprie del tipo di cui si tratta, per il demanio naturale, o il venire meno della destinazione per il demanio accidentale.

La perdita della demanialità non significa automaticamente perdita della proprietà sul bene da parte della pubblica amministrazione, ma solo il suo passaggio fra i beni del patrimonio disponibile. Discorso analogo si può fare in relazione all'acquisto e alla perdita del carattere dell'indisponibilità

6 I beni patrimoniali indisponibili e relativo regime giuridico

L'art. 826 del c.c. si occupa principalmente del patrimonio indisponibile dello Stato, la predetta norma pone l'accento sulla destinazione a finalità pubbliche del bene più che sul dato soggettivo dell'appartenenza a un ente pubblico, per questo motivo la dottrina più recente preferisce parlare di "beni destinati".

Possono far parte del patrimonio indisponibile tanto i beni immobili quanto i beni mobili (le cose di interesse storico, archeologico, artistico) . Tali beni possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e non solo ad enti territoriali (ad eccezione di alcuni che la legge riserva allo Stato o ad altri enti).

La dottrina, nell'ambito del patrimonio indisponibile **distingue i beni indisponibili per natura** (miniere, cave e torbiere); **i beni indisponibile per appartenenza**, perché appartenenti, cioè ad un determinato ente pubblico (ad esempio, le foreste demaniali, le cose mobili, d'interesse artistico, storico ecc.); **i beni indisponibili per appartenenza e destinazione**, perché oltre ad appartenere a un ente pubblico, hanno ricevuto una particolare destinazione (beni destinati a sede di uffici pubblici, arredi, ecc.)

Per quanto riguarda il regime giuridico dei beni indisponibili, la caratteristica comune ai beni demaniali è quella della indisponibilità: tali beni possono essere sottratti alla loro destinazione solo nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2, del c.c.). In generale, si può affermare che i beni indisponibili sono sottoposti a un regime diverso da quello di diritto comune.

L'inalienabilità dei beni indisponibili non è un carattere assoluto come per i beni demaniali, tuttavia numerose leggi speciali sanciscono l'inalienabilità delle miniere, delle cave, delle torbiere, ecc.

Usucapibili da parte dei terzi: tali beni sono suscettibili di usucapione solo nel caso i cui siano stati sottratti alla loro destinazione a non domino e poi trasferiti a terzo in virtù del possesso di buona fede ex art.1153.

Per il vincolo di destinazione **deve escludersi poi, l'espropriabilità** per esecuzione forzata dei beni indisponibili, mentre è ammessa per espressa previsione di legge (art. 4 del d.p.r. 327/2001 t.u. sull'espropriazione), l'espropriazione per pubblica utilità dove sia diretta a realizzare un interesse pubblico prevalente rispetto a quelli cui il bene è destinato.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 Acquisto e perdita del carattere di indisponibilità

Quanto all'acquisto e alla perdita del carattere di indisponibilità, la dottrina distingue tra beni indisponibili per natura e beni indisponibili per appartenenza e beni indisponibili per appartenenza e per destinazione. I primi acquistano la qualità dell'indisponibilità semplicemente venendo ad esistenza; e cessano di averla con il loro venir meno.

I secondi, vale a dire i beni indisponibili per appartenenza acquistano la qualità di beni indisponibili nel momento in cui divengono di proprietà di un ente pubblico e la perdono con l'atto di trasferimento ad altri.

I terzi, infine, ossia i beni indisponibili per appartenenza e per destinazione, acquistano il carattere dell'indisponibilità allorquando, già di proprietà di un ente pubblico, ricevono la specifica destinazione.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

8 I beni patrimoniali disponibili e relativo regime giuridico

I beni patrimoniali disponibili non sono beni pubblici in senso stretto, bensì soltanto beni di proprietà di un ente pubblico. In altri termini, tali beni si caratterizzano per il fatto che pur appartenendo all'amministrazione, sono assoggettati alle norme che disciplinano la proprietà privata. Per questa ragione, i beni patrimoniali disponibili, nonostante il loro tradizionale richiamo accanto ai beni demaniali e a i beni patrimoniali indisponibili, vengono generalmente esclusi dalla categoria dei beni pubblici. In genere si tratta di beni produttivi per l'ente.

I beni patrimoniali disponibili pur essendo assoggettati alle regole di diritto privato non possono essere alienati se non nelle forme di diritto pubblico (procedure, aperte, procedure ristrette ecc.).

Dunque i predetti beni possono formare oggetto di contratti di alienazione (contratti attivi, in quanto comportano un'entrata per la p.a.) o di acquisto (contratti passivi, perché comportano una spesa per la p.a.)

Per molto tempo si è discusso se il denaro fosse un bene patrimoniale disponibile o indisponibile. L'inquadramento nell'una o nell'altra categoria è importante perché vi sono differenze sul piano della disciplina e della tutela dei creditori della p.a. (e della loro possibilità di avvalersi di azioni esecutive contro l'amministrazione).

Secondo un primo orientamento il denaro veniva inquadrato nella categoria dei beni disponibili, Secondo una tesi successiva, invece, il denaro veniva fatto rientrare nell'elenco dei beni indisponibili: se la gestione del denaro pubblico avviene mediante la redazione e l'approvazione del bilancio, ciò comporta che il denaro sia sempre vincolato a determinate attività dalle quali non può essere distolto.

La giurisprudenza dal canto suo, invece, sostiene che il denaro qualunque sia la provenienza, rientra sempre nel patrimonio disponibile della p.a. e che la semplice iscrizione in bilancio produce effetti meramente interni.

In quanto parte del patrimonio disponibile, il denaro può essere pignorato e sottoposto ad esecuzione forzata da parte dei creditori, ed è produttivo di interessi in caso di ritardato pagamento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Tuttavia, vi sono delle eccezioni alla disponibilità del denaro, quando ad esempio, una legge o un provvedimento amministrativo specifico lo vincolino al soddisfacimento di un interesse pubblico o alla realizzazione di una determinata attività.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

9 Tutela dei beni pubblici

La pubblica amministrazione per la tutela dei beni pubblici oltre che procedere in via amministrativa, può avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.

Presupposto per l'esercizio dell'autotutela è l'attività di polizia amministrativa esercitata dai funzionari e agenti di ciascuna amministrazione interessata per i beni di propria competenza. La predetta attività che si esplica mediante controlli, accertamenti, verifiche consente di venire a conoscenza dell'abuso esistente e di provvedere di conseguenza.

Possiamo distinguere due tipi di autotutela amministrativa: autotutela decisoria (atti di diffida, decisioni della p.a. con decide di risolvere un rapporto concessorio esistente riguardo a un bene pubblico, ecc.) e autotutela esecutiva (sgomberi di ufficio ad opera di mezzi propri o di terzi richiesti dalla p.a., ordini di rimborso delle spese sostenute dalla p.a.).

La giurisprudenza nel 2004 ha sottolineato il carattere alternativo del potere di autotutela rispetto ai mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso, con la conseguenza che, in pendenza di controversi davanti al g.o., deve negarsi all'amministrazione il potere di emettere atti di autotutela per il conseguimento della disponibilità di un bene.

La dottrina e la giurisprudenza sono dell'avviso che, anche se l'art. 823, secondo comma, faccia espresso riferimento ai soli beni demaniali, la predetta norma avrebbe portata generale estensibile, quindi, anche alla tutela dei beni patrimoniali indisponibili.

10 Diritti reali della p.a. su beni altrui

I diritti reali della p.a. su beni altrui sono diritti reali che spettano alla Stato, alle province, e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti in favore di beni demaniali o per il conseguimento di fini di interesse generale corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali.

I diritti reali della p.a. su beni altrui che vengono definiti anche “diritti demaniali su beni altrui” sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico dall’art. 825 c.c.. Nella categoria dei predetti diritti vi rientrano le servitù prediali pubbliche e i diritti di uso pubblico. Le servitù prediali pubbliche sono particolari diritti reali spettanti alla pubblica amministrazione e gravanti su beni di proprietà privata, caratterizzati dal rapporto di funzionalità fra un bene pubblico e un bene privato (servitù di elettrodotto). Esse attribuiscono all’ente un potere diretto sulla cosa altrui e comportano la limitazione al godimento di un bene privato per l’utilità del bene pubblico. Tali servitù si distinguono dalle mere limitazioni pubbliche della proprietà privata, perché queste non consistono in diritti autonomi dell’ente pubblico, attraverso di esse l’amministrazione restringe il potere del proprietario. In altri termini, mentre le limitazioni pubbliche alla proprietà privata creano per la pubblica amministrazione soltanto la pretesa che il proprietario non superi i limiti imposti nel pubblico interesse, le servitù prediali pubbliche costituiscono diritti della pubblica amministrazione.

Si tratta di servitù coattive, quindi imposte dalla legge, per la costituzione delle quali è prevista la corresponsione di un indennizzo in favore del proprietario.

E’ comunque, necessario un provvedimento amministrativo di costituzione della servitù, nei casi previsti dalla legge (art. 1032 c.c.). Esse inoltre possono essere costituite per atto amministrativo, per convenzione con il privato, per atto di liberalità del privato, per usucapione da parte dell’ente.

11 I diritti di uso pubblico

Il diritto di uso pubblico è una sorta di diritto reale che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di beni appartenenti a privati e in virtù del quale una determinata collettività più o meno ampia di persone può far uso di strade o spazi privati aperti al pubblico passaggio (es. strade vicinali). In tali servitù manca un fondo dominante, perché non sono costituite a vantaggio di un fondo demaniale, bensì della collettività.

La giurisprudenza di legittimità ha indicato i caratteri fondamentali di tali diritti. In particolare essi hanno: a) natura di diritto reale di godimento; b) sono costituiti per il vantaggio non di un fondo ma della collettività dei cittadini; c) devono avere per scopo il conseguimento di fini pubblici; d) la pubblica utilitas, oltre che nella soddisfazione di una specifica necessità può consistere anche in una mera comodità.

Si differenzia dalla servitù prediale pubblica per l'assenza del rapporto funzionale tra fondi. I beni su cui insistono i diritti di uso pubblico rientrano fra i beni privati di interesse pubblico e come tali subiscono notevoli ingerenze da parte della pubblica amministrazione, la quale, peraltro, è tenuta a partecipare, insieme con il privato proprietario, nell'interesse della cittadinanza, alle spese di manutenzione dei beni in oggetto.

Sono figure di diritti di uso pubblico le strade vicinali, il diritto di visita agli immobili privati che presentino un interesse storico, artistico (musei, archivi di proprietà privata) Per la loro costituzione è necessario o un provvedimento della p.a. o un altro atto esplicito, del privato proprietario quale ad esempio la *dicatio ad patriam*.

La *dicatio ad patriam* è un istituto di diritto pubblico, per cui l'acquisto di un diritto reale da parte di un ente pubblico avviene sulla base di un mero fatto posto in essere da un qualsiasi soggetto di ammettere l'uso pubblico nei confronti di beni di sua proprietà..

I modi di estinzione del diritto di uso pubblico sono generalmente quelli tipici del diritto privato come, ad esempio, la scadenza del termine eventualmente previsto, il venir meno dell'utilitas, un atto amministrativo di ritiro ecc.

12 Gli usi civici

Gli usi civici sono diritti antichissimi, retaggio storico oggi in via di estinzione che possono gravare sia su beni pubblici che su beni privati. Essi rientrano nell'ambito della categoria dei diritti di uso pubblico e sono definiti come diritti reali di godimento spettanti alla collettività dei cittadini residenti nei luoghi in cui si trovano i beni, generalmente immobili, che ne formano oggetto.

Gli usi civici, a differenza dei diritti di uso pubblico costituiscono un numero chiuso. Il diritto di uso civico, essendo un diritto di natura civica, comporta che ciascun cittadino fruisca del bene su cui insiste tale diritto *uti cives*. L'uso civico implica un vincolo di destinazione perpetuo e indisponibile da parte della stessa collettività che ne beneficia. Fra gli usi civici rientrano, infatti, il diritto di legnatico, il diritto di pascolo, il diritto di pesca. La materia degli usi civici con il d.p.r. n. 616/1977 è stata trasferita alle regioni e con essa le funzioni amministrative del Commissario, al quale restava la funzione giurisdizionale



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)